

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6617 del 17/12/2018
Oggetto	D.LGS. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/04. Ditta La Cart S.r.l. Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Provvedimento n°309 del 31/10/2013 e s.m., per l'installazione sita in Rimini (RN), Via Giaccaglia n°9, rientrante fra le attività di "Smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno" (punto 5.1 all. VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6888 del 17/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno diciassette DICEMBRE 2018 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**

---

**OGGETTO: D.LGS. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/04. Ditta La Cart S.r.l.**

**Modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Provvedimento n°309 del 31/10/2013 e s.m., per l’installazione sita in Rimini (RN), Via Giaccaglia n°9, rientrante fra le attività di “Smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno” (punto 5.1 all. VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).**

**IL DIRIGENTE**

**VISTE** le direttive europee 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento e 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);

**VISTO** il D.Lgs. 4 Marzo 2014, n°46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;

**VISTO** il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n°152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare gli articoli: n°29-bis “Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili”, n°29-quarter “Procedure per il rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale”, n°29-sexies “Autorizzazione integrata ambientale”, che disciplinano le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);

**VISTA**, inoltre, la Delibera di G.R. n°497 del 23/04/2012, che individua gli indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA e per le modalità di gestione telematica;

**RICHIAMATI** altresì:

- il Decreto Interministeriale del 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo n°59/2005”;
- la Delibera di G.R. n°1913 del 17/11/2008 e s.m.i. che recepisce il tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo n°59/2005 successivamente modificata ed integrata dalle Delibere di G.R. n°155 del 16/02/2009 e n°812 del 08/06/2009;

**VISTE:**

- la Legge n°56 del 07/04/2014, recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale n°13 del 30/07/2015, recante la riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge n°56 del 07/04/2014,

che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;

**RICHIAMATO**, in particolare, l'art. 16 della Legge Regionale n°13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AIA di cui alla Parte II del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i. sono esercitate dalla Regione mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

**VISTE** altresì:

- la Delibera di G.R. n°2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n°13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- la Delibera di G.R. n°1795 del 31/10/2016 avente ad oggetto "Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n°13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con Delibera di G.R. n°2170 del 21/12/2015";

**RICHIAMATA** l'A.I.A. rilasciata alla ditta La Cart S.r.l. con Provvedimento del Responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n°309 del 31/10/2013 e s.m., relativa all'installazione sita in Rimini (RN), Via Giaccaglia n°9, rientrante fra le attività di "Smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno" (punto 5.1 all. VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);

**VISTA** la domanda di modifica non sostanziale dell'AIA vigente presentata dal gestore della ditta La Cart S.r.l. *in modalità telematica tramite il Portale IPPC-AIA* in data 12/06/2018 (Prot. Portale n°5340/2018 - Prot. Arpae n°PGRN/2018/5686 del 13/06/2018), successivamente trasmessa ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini dallo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Rimini in data 13/06/2018 (Prot. Arpae n°PGRN/2018/5712 - Prot. SUAP n°167645/2018), ed integrata *in modalità telematica tramite il Portale IPPC-AIA* in data 25/06/2018 (Prot. Portale n°5534/2018 - Prot. Arpae n°PGRN/2018/6120);

**ACQUISITA** agli atti l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria relative alla domanda di modifica dell'AIA n°309 del 31/10/2013 e s.m.;

**DATO ATTO** che le richieste dal gestore dell'impianto in oggetto consistono:

1. nella modifica di alcune aree di stoccaggio dei rifiuti così come indicato nella PLANIMETRIA DELLE AREE DI STOCCAGGIO RIFIUTI rev. 5 del 03/05/2018 che aggiorna e sostituisce la rev. 4 del 04/04/2014;
2. nell'inserimento, fra i codici EER ammessi alla miscelazione D13 e R12 in SUBALLEGATO A2, dei seguenti codici EER pericolosi:
  - 16 08 02\* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi;
  - 16 08 05\* catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico;
  - 16 08 07\* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose;
3. nella possibilità di sottoporre al processo di triturazione, in alternativa ai codici EER sottoponibili al processo di triturazione in K129 nel SUBALLEGATO A 14, i rifiuti allo stato solido con i seguenti codici EER:
  - 08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11;

- 08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09;
- 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02;

**DATO ATTO** che ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, con nota Prot. n°PGRN/2018/6488 del 04/07/2018, ha invitato il Gestore dell'impianto in oggetto a presentare al Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna, e per conoscenza alla SAC - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, la richiesta di Valutazione ambientale preliminare, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 4/2018, relativa alle modifiche richiamate in premessa;

**CONSIDERATO** che il Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna, con nota Prot. PG/2018/533760 del 07/08/2018, ha comunicato alla ditta La Cart S.r.l. e ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini che le modifiche richiamate in premessa non rientrano, per caratteristiche, nella tipologia di cui all'art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e che, tuttavia, l'intervento non necessita di essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA;

**VISTA** la nota trasmessa da ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini (Prot. ARPAE n°PGRN/2018/8352 del 28/08/2018) con cui, in riferimento alla domanda di modifica presentata dalla ditta in oggetto *in modalità telematica tramite il Portale IPPC-AIA* in data 12/06/2018, è stato richiesto al Comune di Rimini il parere nelle materie di propria competenza;

**VISTA** la nota trasmessa da ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini (Prot. ARPAE n°PGRN/2018/8353 del 28/08/2018) con cui, in riferimento alla domanda di modifica presentata dalla ditta in oggetto *in modalità telematica tramite il Portale IPPC-AIA* in data 12/06/2018, è stata richiesta ad ARPAE - Servizio Territoriale di Rimini, la relazione istruttoria interna, nonché il parere inerente le modalità di monitoraggio e controllo dell'impianto e delle emissioni nell'ambiente di cui all'art. 29-quater, comma 6, del D.Lgs. 152/2006;

**VISTA** la nota trasmessa da ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini (Prot. ARPAE n°PGRN/2018/8354 del 28/08/2018) con cui è stato richiesto ad A.U.S.L. - Dipartimento di Sanità Pubblica di far pervenire, entro il termine di 30 giorni, eventuali osservazioni in merito alla domanda di modifica presentata dalla ditta in oggetto *in modalità telematica tramite il Portale IPPC-AIA* in data 12/06/2018;

**CONSIDERATO** che in data 17/09/2018 (Prot. Portale n°6688/2018 - Prot. Arpa n°PGRN/2018/9064) il gestore della ditta La Cart S.r.l. ha trasmesso, *in modalità telematica tramite il Portale IPPC-AIA*, integrazioni volontarie alla domanda di modifica già presentata in data 12/06/2018;

**CONSIDERATO** che in data 27/09/2018, con nota interna Prot. n°PGRN/2018/9355, ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini:

- ha espresso parere favorevole in merito alla modifica di alcune aree di stoccaggio dei rifiuti, così come indicato nella “PLANIMETRIA DELLE AREE DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI” rev. 6 del 10/09/2018 che aggiorna e sostituisce la rev. 5 del 03/05/2018;
- ha espresso parere non favorevole all'inserimento dei codici EER 16 08 002\*, 16 08 05\* e 16 08 07\* ammessi alla miscelazione D13 e R12 in SUBALLEGATO A2, dato atto che la ditta La Cart S.r.l. ha rinunciato alla suddetta richiesta come riportato nelle

integrazioni volontarie trasmesse *in modalità telematica tramite il Portale IPPC-AIA* in data 17/09/2018 (Prot. Portale n°6688/2018 - Prot. Arpae n°PGRN/2018/9064);

- in merito alla richiesta di sottoporre al processo di triturazione, in alternativa ai codici EER sottoponibili al processo di triturazione in K129 nel SUBALLEGATO A 14, i rifiuti allo stato solido dei codici ERR 08 01 12, 08 04 10 e 15 02 03, dato atto che la ditta La Cart S.r.l. ha rinunciato alla suddetta richiesta come riportato nelle integrazioni volontarie trasmesse *in modalità telematica tramite il Portale IPPC-AIA* in data 17/09/2018 (Prot. Portale n°6688/2018 - Prot. Arpae n°PGRN/2018/9064), si ritiene comunque necessario che il Gestore dell'impianto, utilizzando il tritratore K129 (SUBALLEGATO A14), debba:
  - accertarsi che l'attività di triturazione di rifiuti speciali pericolosi avvenga tra rifiuti chimicamente compatibili tra loro evitando reazioni pericolose;
  - identificare i rifiuti derivanti dalla triturazione con codice EER 19 12 11 \* *altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose;*

**DATO ATTO** che il Comune di Rimini, con nota Prot. n°PGRN/2018/9367 del 27/09/2018, ha chiesto alla ditta La Cart S.r.l. di specificare se le modifiche organizzative degli spazi dell'impianto in oggetto consentono il rispetto della classe acustica di zona vigente, dei limiti assoluti di immissione e dei limiti differenziali;

**CONSIDERATO** che in data 17/10/2018 (Prot. Portale n°7195/2018 - Prot. Arpae n°PGRN/2018/9954 del 18/10/2018) il gestore della ditta La Cart S.r.l. ha trasmesso, *in modalità telematica tramite il Portale IPPC-AIA*, ulteriori integrazioni volontarie alla domanda di modifica già presentata in data 12/06/2018, unitamente a considerazioni sulla valutazione di impatto acustico relative alla sede operativa di Rimini (RN), Via Giaccaglia n°9;

**VISTA** la nota trasmessa da ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini (Prot. ARPAE n° PGRN/2018/10021 del 19/10/2018) con cui, in riferimento alle integrazioni presentate dalla ditta in oggetto *in modalità telematica tramite il Portale IPPC-AIA* in data 17/10/2018, è stato richiesto al Comune di Rimini il parere nelle materie di propria competenza;

**VISTA** la nota trasmessa da ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini (Prot. ARPAE n°PGRN/2018/10114 del 23/10/2018) con cui, in riferimento alle integrazioni presentate dalla ditta in oggetto *in modalità telematica tramite il Portale IPPC-AIA* in data 17/10/2018, è stato richiesto ad ARPAE - Servizio Territoriale di Rimini di trasmettere l'aggiornamento/integrazione del sopracitato parere Prot. n°PGRN/2018/9355 del 27/09/2018, con particolare riferimento alla nuova richiesta di modifica degli Suballegati A2 ed A5 trasmessa dal Gestore della ditta in oggetto;

**CONSIDERATO** che in data 30/10/2018, con nota interna Prot. n°PGRN/2018/10305, ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini:

- ha espresso parere favorevole in merito alle richieste di modifica contenute nella documentazione integrativa presentata dalla ditta in oggetto *in modalità telematica tramite il Portale IPPC-AIA* in data 17/10/2018;
- ha ribadito la necessità che il Gestore dell'impianto, utilizzando il tritratore K129 (SUBALLEGATO A14), debba:
  - accertarsi che l'attività di triturazione di rifiuti speciali pericolosi avvenga tra rifiuti chimicamente compatibili tra loro evitando reazioni pericolose;

- identificare i rifiuti derivanti dalla triturazione con codice EER 19 12 11 \* *altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose*;

**DATO ATTO** che il Comune di Rimini, con nota Prot. n°PGRN/2018/10413 del 31/10/2018, ha espresso parere favorevole, nelle materie di propria competenza, in merito alla domanda di modifica presentata dalla ditta in *oggetto in modalità telematica tramite il Portale IPPC-AIA* in data 12/06/2018, come successivamente integrata in data 25/06/2018, 17/09/2018 e 17/10/2018;

**DATO ATTO** che A.U.S.L. - Dipartimento di Sanità Pubblica non ha fatto pervenire, entro il termine di 30 giorni, osservazioni in merito alla domanda di modifica presentata dalla ditta in *oggetto in modalità telematica tramite il Portale IPPC-AIA* in data 12/06/2018, come successivamente integrate in data 25/06/2018 e 17/09/2018;

**ACQUISITA** agli atti l'iscrizione, valida fino al 16/08/2018 ed attualmente in fase di aggiornamento, della ditta La Cart S.r.l. nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa pubblicato dalla Prefettura di Rimini (cosiddetta "white list"), istituito ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2013 e ss.mm., equipollente al rilascio della comunicazione e della informazione antimafia liberatoria, anche per attività diverse da quelle in ordine alle quali essa è stata disposta;

**CONSIDERATO** che in data 16/11/2018 (Prot. ARPAE n. PGRN/2018/10904) ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini ha trasmesso al Gestore della ditta La Cart S.r.l. lo schema del provvedimento di AIA;

**PRESO ATTO** che non sono pervenute osservazioni da parte del gestore della ditta in *oggetto in merito allo schema del provvedimento di AIA trasmesso da ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini* in data 16/11/2018 (Prot. ARPAE n. PGRN/2018/10904);

**DATO ATTO** che la ditta in *oggetto* ha provveduto all'assolvimento dell'imposta di bollo (Prot. ARPAE n°PGRN/2018/11509 del 12/06/2018 – Identificativo n°01170321691085);

**DATO ATTO** che le modifiche richieste, ai sensi della normativa vigente in materia di AIA, sono da considerarsi NON sostanziali;

**RITENUTO** di dover procedere all'aggiornamento dell'Allegato A sezione D "*PIANO DI ADEGUAMENTO, LIMITI E PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE*" del Provvedimento di AIA n°309 del 31/10/2013 e s.m.;

**RICHIAMATE:**

- la Determinazione del Direttore Generale di ARPAE n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;
- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90" e sua modifica con Determinazione dirigenziale n. 24 del 13/01/2017;

**DATO ATTO** della regolarità, correttezza e conformità a legge del presente Provvedimento per le ragioni quali si evincono dalle argomentazioni e motivazioni che lo sorreggono ed espresso, pertanto, il parere favorevole di regolarità tecnica;

**DATO ATTO** che il presente Provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'agenzia;

**RICHIAMATI** gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n°33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**DATO ATTO** che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/90, è il Responsabile dell'Unità VIA-VAS-AIA-Rifiuti-Energia, Ing. Fabio Rizzuto;

**DATO ATTO** che, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

### **DISPONE**

1. di modificare l'Allegato A sezione D “*PIANO DI ADEGUAMENTO, LIMITI E PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE*” del Provvedimento di AIA n°309 del 31/10/213 e s.m., rilasciato dal Responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini e relativo all'installazione sita in Rimini (RN), Via Giaccaglia n°9, rientrante fra le attività di “Smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno” (punto 5.1 all. VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), sostituendolo con l'Allegato A al presente Provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di fare salvi tutti gli altri elementi, indicazioni e disposizioni contenuti nel Provvedimento di AIA n°309 del 31/10/213 e s.m.;
3. di fare salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
4. di fare salve tutte le vigenti disposizioni di legge in materia ambientale;
5. di trasmettere, ai sensi dell'art.10, comma 6, della L.R. 21/2004 e s.m., il presente atto allo SUAP competente, affinché possa provvedere ad inoltrarne a sua volta copia alla ditta in oggetto ed al Comune interessato;
6. di informare che contro il presente Provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla data di ricevimento del Provvedimento stesso;
7. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n°33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
8. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n°190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

9. di individuare nella persona dell'Ing. Fabio Rizzuto il Responsabile del procedimento per gli atti di adempimento del presente Provvedimento.

**IL DIRIGENTE**

**Dott. Stefano Renato de Donato**

**Allegato A: “SEZIONE D PIANO DI ADEGUAMENTO, LIMITI E PRESCRIZIONI  
AUTORIZZATIVE”**

**Allegato A**  
**Condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale**

**DITTA LA CART S.r.l.**  
**Via Alda Costa n. 5, Rimini (RN)**

**INDICE**

<b>D PIANO DI ADEGUAMENTO, LIMITI E PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE .....</b>	<b>2</b>
<b>D1 PIANO DI ADEGUAMENTO .....</b>	<b>2</b>
<b>D2 LIMITI E PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE .....</b>	<b>2</b>
D.2.1 FINALITÀ E CONDIZIONI DI ESERCIZIO .....	2
D.2.2 RACCOLTA E COMUNICAZIONE DEI DATI E REQUISITI DI NOTIFICA GENERALI.....	2
D.2.3 EMISSIONI IN ATMOSFERA .....	3
D.2.4 EMISSIONI IN DIFFUSE .....	8
D.2.5 SCARICHI IDRICI .....	8
D.2.6 PRODUZIONE RIFIUTI .....	10
D.2.7 GESTIONE RIFIUTI .....	10
D.2.7.1 Miscelazione.....	13
D.2.7.2 Prescrizioni gestionali .....	14
D.2.8 EMISSIONI SONORE.....	16
D.2.9 OBBLIGHI DEL GESTORE .....	16
D.2.10 PIANO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO DEL SITO .....	17
<b>D3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL’IMPIANTO .....</b>	<b>17</b>
D3.1 PRINCIPI E CRITERI GENERALI DEL PM E C.....	17
D3.2 MONITORAGGIO E CONTROLLO .....	18
D3.3 QUADRO SINOTTICO PER LE ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO ...	18
D3.3.1 Monitoraggio e controllo risorse idriche .....	19
D3.3.2 Monitoraggio e controllo energia .....	19
D3.3.3 Monitoraggio e controllo emissioni in atmosfera.....	19
D3.3.4 Monitoraggio e controllo emissioni acqua .....	20
D3.3.5 Monitoraggio e controllo emissioni sonore.....	20
D3.3.6 Monitoraggio e controllo rifiuti.....	21

## **D PIANO DI ADEGUAMENTO, LIMITI E PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE**

### **D1 PIANO DI ADEGUAMENTO**

L'assetto tecnico dell'impianto non richiede adeguamenti in riferimento alle BAT. Le prescrizioni, i limiti, i tempi e le condizioni di esercizio sono di seguito specificati.

### **D2 LIMITI E PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE**

#### **D.2.1 FINALITÀ E CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

La Ditta è tenuta a rispettare i limiti, le condizioni, le prescrizioni e gli obblighi della presente sezione D.

E' fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'impianto senza preventivo assenso dell'Autorità Competente (fatti salvi i casi previsti dall'art.29 – nonies del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii..

La presente Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità di sei anni a decorrere dalla data di protocollo del provvedimento di autorizzazione, tenuto conto che la ditta è attualmente certificata ISO 14001.

Il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 29 octies, comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 ss.mm.ii. o sulla base del quadro informativo ottenuto a seguito della valutazione dei dati del piano di monitoraggio e controllo

#### **D.2.2 RACCOLTA E COMUNICAZIONE DEI DATI E REQUISITI DI NOTIFICA GENERALI**

In caso si verificano situazioni anomale, determinate sia da condizioni prevedibili che da condizioni imprevedibili che possono intervenire durante l'esercizio dell'impianto e che portano ad una variazione significativa dei normali impatti, devono essere comunicate tempestivamente (comunque entro le 24 h successive all'evento) all'Autorità Competente (ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini) e ad ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini a mezzo PEC.

Il gestore, nella medesima comunicazione, deve stimare gli impatti dovuti ai rilasci di inquinanti, indicare le azioni di cautela attuate e/o necessarie, individuare eventuali monitoraggi sostitutivi e successivamente, nel più breve tempo possibile, deve ripristinare la situazione autorizzata.

Il Gestore deve comunicare immediatamente ogni eventuale variazione strutturale e gestionale dell'impianto, ai fini degli eventuali adempimenti amministrativi di competenza. In particolare, il gestore deve comunicare preventivamente, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini e al Comune di Rimini, le modifiche progettate dell'impianto (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs. n. 152/06. Tali modifiche saranno valutate dall'Autorità Competente ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera l) seconda del D.Lgs. n. 152/06. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs. n. 152/06, ne dà notizia al gestore entro sessanta

giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2.

Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione.

Il Gestore, qualora decida di cessare l'attività, è tenuto a comunicare preventivamente tale decisione, e successivamente confermare con raccomandata a/r ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini la data prevista di termine dell'attività.

Il Gestore è tenuto a presentare ogni anno entro il 30 aprile una relazione relativa all'anno solare precedente che contenga almeno i dati relativi al piano di monitoraggio, un riassunto delle variazioni impiantistiche rispetto all'anno precedente, un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impresa nel tempo, valutando tra l'altro il posizionamento rispetto alle MTD.

### D.2.3 EMISSIONI IN ATMOSFERA

Nella seguente tabella vengono riportati i valori limiti in portata e concentrazione che devono essere verificati a cura del Gestore con le periodicità ivi indicate.

#### a) Quadro complessivo delle emissioni

**Tab. 8**

Punto emissione	Fase di lavorazione	Sistema di contenimento	Portata massima Nmc/h	Durata h/g	Durata g/a	T °C	Altezza dal suolo m	Sezione di emissione m <sup>2</sup>
E1	Aspirazione polvere pressa imballatrice linea 2	F.T.	34.000	10	250	Amb.	11,0	0,385

LEGENDA: FT =filtro a tessuto

#### b) Emissioni convogliate – valori limite per gli inquinanti emessi in atmosfera

**Tab. 9**

Inquinanti	U.M.	E1
Polveri totali	mg/Nmc	5

La Portata volumetrica di ogni emissione prevista in autorizzazione, espressa in Nmc/h, si intende riferita alle condizioni di:

- Temperatura 273°K
- Pressione 101,3
- kPascal Gas secco

Alla Portata volumetrica di emissione autorizzata è associato una incertezza di misura pari al 10% del valore medio misurato.

I valori limite di emissione in aria degli inquinanti previsti in autorizzazione, espressi in mg/Nm<sup>3</sup>, si riferiscono a gas secco, 273 °K, 101,3 kPascal. Non si applica il riferimento all'ossigeno.

**c) Prescrizioni relative ai metodi di prelievo ed analisi**

Devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

**Punto di prelievo emissioni in atmosfera: attrezzatura e collocazione (rif. UNICHIM 422 – UNI 10169 – UNI EN 13284-1)**

Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1) ovvero almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo. Il numero di punti di prelievo è stabilito sulla base della tabella seguente:

**Tab. 10**

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1	fino a 0,5m	1 al centro del lato
da 1m a 2m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1m	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno e filettatura (interna/esterna) da concordare con l'ente di controllo e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

**Accessibilità dei punti di prelievo**

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56, DLgs 626/94 e successive modifiche). L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri.

Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

**Tab. 11**

<b>Quota superiore a 5m</b>	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvista di sistema di blocco automatico
<b>Quota superiore a 15m</b>	sistema di sollevamento elettrico (montacarichi o argano o verricello) provvisto di sistema frenante e di piattaforma per il carico delle strumentazioni

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo nonché di botola incernierata non asportabile (in caso di accesso dal basso) o cancelletto con sistema di chiusura (in caso di accesso laterale) per evitare cadute e dotate di protezione contro gli agenti atmosferici.

**d) Metodi di campionamento ed analisi delle emissioni**

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- Metodi UNI/UNI EN/UNICHIM
- Metodi normati e/o ufficiali
- Altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

Per la verifica con metodi di misura manuali dei valori limite degli inquinanti emessi in atmosfera fissati nella presente AIA devono essere utilizzati i metodi richiamati nella seguente tabella n.12.

**Tab.12**

<b>PARAMETRO/INQUINANTE</b>	<b>METODI INDICATI</b>
Portata e Temperatura emissione	UNI EN ISO 10169:2013
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003

Saranno ammessi altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente. Per tali metodi, nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso.

**e) Incertezza delle misurazioni e conformità ai valori limite**

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli devono

riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione, così come descritta e riportata nel metodo stesso.

Il valore dell'incertezza estesa ad un livello di fiducia del 95% è sottratto al risultato di concentrazione. Nel caso in cui l'operazione desse luogo ad un valore  $\leq 0$  si conviene debba essere utilizzato  $IL/2$  dove  $IL$  è il Limite Inferiore di rilevabilità del metodo.

Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante è necessario almeno 1 campionamento. Il risultato a disposizione verrà confrontato con il VLE (Valore Limite di Emissione).

**f) Frequenza dei campionamenti**

Il gestore dell'impianto in oggetto è tenuto ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni atmosferiche con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio contenuto nella presente autorizzazione.

La determinazione della concentrazione di ciascun inquinante deve essere accompagnata dalla propria incertezza estesa ad un livello di fiducia del 95%.

Il valore di incertezza estesa ad un livello di fiducia del 95% è sottratto al rispettivo risultato di concentrazione relativo a ciascun inquinante.

Nel caso in cui l'operazione desse luogo ad un valore  $\leq 0$ , si conviene che debba essere utilizzato il  $IL/2$  del metodo di misura.

Per ogni campionamento relativo ad ogni inquinante si avrà a disposizione 1 risultato da confrontare con il VLE. Se il risultato è superiore al VLE, la valutazione sarà di non conformità.

I dati relativi ai campionamenti periodici dovranno essere raccolti con le voci presenti nel format 1 e 2 di seguito indicati e conservati presso l'impianto a disposizione dell'Autorità di Controllo.

**Tab. 13 - FORMAT 1 PER CAMPIONAMENTI PERIODICI<sup>1</sup>**

(nell'esempio portata)

DITTA		
SEDE DELLA PROVA		
FASE DI LAVORAZIONE		
SIGLA EMISSIONE		
Prelievo n.....del.....dalle ore.....alle ore.....		
Metodo		
DATI CAMINO		
Geometria del camino (circolare, rettangolare, irregolare)	Diametro m	Sezione mq
DATI PER IL CALCOLO DEGLI AFFONDAMENTI (sempre centro escluso)		

<sup>1</sup> Si possono utilizzare anche format graficamente e/o con impaginazioni diverse da quelli proposti, ma devono comunque contenere le voci e i dati richiesti presenti nei format proposti.

Selezionare la regola (regola generale, regola tangenziale, discrezione)	n. bocchettoni effettivi	n. affondamenti				
<b>DATI LINEA DI PRELIEVO</b>						
K Darcy in formula	Lunghezza testa sonda cm			Flangia (z) cm		
Affondamento n°	affondamento reale in camino cm	dp misurato mm di H <sub>2</sub> O	temp °C	Velocità calcolata da dp m/s	Velocità misurata m/s	note
<b>ESITI MISURE PORTATA "Q" (calcolata dal delta P)</b>						
Q effettiva mc/h	Q normalizzata (101,3kPa, 273 K) Nmc/h	Q secca normalizzata (101,3 kPa, 273 K, gas secco) Nmc/h	Q in autorizzazione (101,3 kPa, 273 K, gas secco) Nmc/h			
Note al prelievo Apparecchiature funzionanti: a) al momento del prelievo _____ b) nelle 24 ore precedenti _____ Produzione in atto al momento del prelievo, tipo _____ quantità _____						

**Tab. 14 - FORMAT 2 PER CAMPIONAMENTI PERIODICI<sup>2</sup>**  
(nell'esempio polveri)

DITTA	
SEDE DELLA PROVA	
FASE DI LAVORAZIONE	
SIGLA EMISSIONE	
Prelievo n.....del.....	
Metodo	
Ossigeno di riferimento se previsto in autorizzazione %	Portata in autorizzazione (101,3 kPa, 273 K, gas secco) Nmc/h
Prova eseguita	MPT1
ORA INIZIO MISURE	
ORA FINE MISURE	
MINUTI EFFETTIVI PRELIEVO	
SIGLA SUPPORTO	

<sup>2</sup> Si possono utilizzare anche format graficamente e/o con impaginazioni diverse da quelli proposti, ma devono comunque contenere le voci e i dati richiesti presenti nei format proposti

LITRI INZIALI (l)	
LITRI FINALI (l)	
VOLUME ASPIRATO (l)	
VELOCITA' AL PRELIEVO (m/s)	
UGELLO (mm)	
TEMPERATURA FUMI (°C)	
FLUSSO REALE (l/min)	
FLUSSO TEORICO (l/min)	
ERRORE FLUSSO (%)	
PRESSIONE ATMOSFERICA (Pascal)	
TEMP. POMPA (°C)	
TARA FILTRO (mg)	
CONC. O2 EFFLUENTE %	
VOLUME ASPIRATO (Nmc)	
Note al prelievo Apparecchiature funzionanti: c) al momento del prelievo _____ d) nelle 24 ore precedenti _____ Produzione in atto al momento del prelievo, tipo _____ quantità _____	

#### **g) Altre prescrizioni**

La data, l'orario, i risultati delle misure, il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi, dovranno essere annotati su apposito registro "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti a disposizione per tutta la durata della presente AIA;

#### **D.2.4 EMISSIONI IN DIFFUSE**

Per il trasporto di rifiuti polverulenti devono essere utilizzati dispositivi chiusi.

#### **D.2.5 SCARICHI IDRICI**

- 1) È consentito lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche nel rispetto del regolamento de gestore del servizio idrico;
- 2) In conformità a quanto previsto dalla Delibera n. 286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne" la Ditta LA CART ha previsto una vasca di trattamento delle acque reflue di prima pioggia avente capacità di accumulo di 22,5 mc e dimensionata tenendo conto di una superficie scolante di 4.494 mq. Lo svuotamento della vasca di prima pioggia dovrà avvenire nell'ambito delle 48-72 ore successive all'evento meteorico e nelle ore notturne;
- 3) Il sedimento della vasca di prima pioggia originatosi dalla decantazione, una volta rimosso, dovrà essere smaltito attraverso ditte specializzate;
- 4) L'attività di lavaggio automezzi dovrà prevedere il solo lavaggio degli automezzi e della carrozzeria esterna dei cassoni scarrabili;
- 5) L'emissione delle acque reflue nella pubblica fognatura, derivante dall'attività (impianto) di

lavaggio automezzi dovrà rispettare i seguenti valori limite (Tab.15).

Emissioni in pubblica fognatura – valori limite per gli inquinanti emessi (impianto lavaggio automezzi).

**Tab. 15**

Parametri	U.M.	Valori limite
pH		5,5 ÷ 9,5
Solidi sospesi totali	mg/l	≤500,0*
BOD5 (come O2)	mg/l	≤250,0
COD (come O2)	mg/l	≤1.200,0*
Azoto ammoniacale (come NH4)	mg/l	≤120,0*
Fosforo totale (come P)	mg/l	≤10,0
Tensioattivi totali (MBAS+BIAS)	mg/l	≤30,0*
Idrocarburi Totali	mg/l	≤10,0

\*I limiti dei seguenti parametri sono fissati in deroga ai valori fissati dalla Tab. 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/99 tramite parere HERA Gestione Sistema Fognario depurativo /BL n. 181821 del 10 settembre 2010.

6) Metodi di campionamento ed analisi delle emissioni delle acque provenienti dagli impianti che scaricano in pubblica fognatura

Per la verifica dei valori limite di emissione devono essere utilizzati:

- Metodi UNI/UNI EN/UNICHIM
- Metodi normati e/o ufficiali
- Altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

Per la verifica con metodi di misura manuali dei valori limite degli inquinanti emessi in pubblica fognatura fissati nella presente AIA si devono utilizzare i metodi di analisi APAT-IRSA CNR previsti nel Dlgs. 152/06 parte III allegato V.

**Tab.16**

Parametro/inquinante	Metodi indicati
pH	APAT IRSA CNR 29/2003 2060 – Standard methods 4500 – H+(20th ed.)
Solidi sospesi totali	APAT IRSA CNR 29/2003 2090 B-STANDARD METHODS 2540 D (20th ed.)
BOD5 (come O2)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 5120 metodo A -STANDARD METHODS 5210-B (20 thed.) APAT IRSA CNR 29/2003 510
COD (come O2)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 5130 - M10R707.0-APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5130
Azoto ammoniacale (come NH4)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 4030 - M10R250.0- APAT 29/2003 - 4030A2
Fosforo totale (come P)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4060 - APAT IRSA CNR 29/2003 3010 3020 - UNI EN 1189:1999 - ISO 11885/96
Tensioattivi anionici (MBAS)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 5170
Tensioattivi non ionici (BIAS)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 5180

Idrocarburi Totali	APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 5160 A2 - Standard Methods 5520 C, F (20th ediz.) FT/IR
--------------------	---

- 7) I campionamenti ai fini degli autocontrolli devono essere effettuati nel punto di immissione in pubblica fognatura dello scarico proveniente dall'impianto lavaggio automezzi, con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio contenuto nella presente autorizzazione. Il pozzetto di ispezione e controllo, facilmente accessibile, visibile e riconoscibile deve essere mantenuto in buone condizioni di pulizia e manutenzione. Le determinazioni analitiche sono riferite ad un campione medio rappresentativo dello scarico proveniente dall'impianto lavaggio automezzi.
- 8) Incertezza delle misurazioni e conformità ai valori limite: Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione, così come descritta e riportata nel metodo stesso.
- 9) Il valore dell'incertezza estesa ad un livello di fiducia del 95% è sottratto al risultato di concentrazione. Nel caso in cui l'operazione desse luogo ad un valore  $\leq 0$  si conviene debba essere utilizzato  $IL/2$  dove  $IL$  è il valore assoluto del Limite Inferiore di rilevabilità del metodo.
- 10) Il gestore dell'impianto in oggetto è tenuto ad effettuare gli autocontrolli delle emissioni produttive in pubblica fognatura con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio contenuto nella presente autorizzazione.
- 11) I dati relativi ai campionamenti periodici dovranno essere raccolti e conservati presso l'impianto a disposizione dell'Autorità di Controllo.

#### D.2.6 PRODUZIONE RIFIUTI

- 1) I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti allo stato liquido devono essere dotati degli opportuni sistemi di contenimento (cordolature, pedane grigliate, bacino di contenimento ecc.) atti a prevenire la dispersione dei reflui.
- 2) Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il recupero.
- 3) Durante le operazioni di rimozione e movimentazione dei rifiuti devono essere evitati versamenti e/o spargimenti.
- 4) La documentazione relativa alla classificazione dei rifiuti dovrà essere tenuta in apposito schedario assieme ai rapporti di prova e posti in visione a richiesta dell'Autorità di Controllo.

#### D.2.7 GESTIONE RIFIUTI

Nella Tab. 17 sono specificate la capacità massima annuale ed istantanea di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi e le operazioni di smaltimento/recupero autorizzate.

**Tab.17**

<b>Capacità di trattamento (t/anno)</b>	Totale 93.400 t/a, di cui massimo 13.400 t/a di Rifiuti Pericolosi
<b>Stoccaggio istantaneo (t)</b>	Non Pericolosi + Pericolosi = 2.600
<b>Operazioni di smaltimento/recupero</b>	Smaltimento D9 D13 D14 D15 Recupero R3 R4 R5 R12 R13

Si stabilisce inoltre che:

- i suballegati A1, A2, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15 costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- i rifiuti ammessi allo stoccaggio ed al trattamento sono unicamente quelli elencati nel suballegato A1;
- è ammesso alle operazioni di recupero (R3, R4, R5, R12) e smaltimento (D9, D13, D14) un quantitativo di rifiuti non pericolosi e pericolosi fino ad un massimo di 93.400 (novantatremilaquattrocento) t/anno;
- è ammesso alle operazioni di recupero (R3, R4, R5, R12) e smaltimento (D9, D13, D14), un quantitativo di rifiuti pericolosi fino ad un massimo di 13.400 (tredicimilaquattrocento) t/anno, incluso nel quantitativo complessivamente autorizzato;
- sono ammesse le operazioni D15, R13 per un quantitativo di stoccaggio istantaneo complessivo di rifiuti non pericolosi e pericolosi fino ad un massimo di 2.600 (duemilaseicento) tonnellate;
- sono ammesse le operazioni D15, R13 per un quantitativo di stoccaggio istantaneo di rifiuti pericolosi fino ad un massimo di 548 (cinquecentoquarantotto) tonnellate;
- come previsto dalle recenti modifiche al D.Lgs. n. 152/2006, la classificazione dell'operazione di smaltimento D9 così come descritta nel presente allegato, potrà essere utilizzata solamente nel caso in cui non si configuri l'operazione D13.

Di seguito sono esplicitate le lavorazioni che si svolgono nella azienda.

**Lavorazione R3 dei rifiuti non pericolosi (carta e cartone) comporta le seguenti operazioni:**

- cernita manuale e/o visiva anche con l'ausilio di mezzi meccanici, in funzione delle dimensioni dei materiali da cernire e movimentare, e separazione di eventuali materiali non conformi.
- Adeguamento volumetrico tramite trituratore.
- Riduzione volumetrica (pressatura, con pressa, benna a polipo, muletto).
- Avvio ad impianto finale come MPS, uscita con bolla di accompagnamento.
- Avvio ad impianti terzi del rifiuto ottenuto dall'attività di recupero (uscita con formulario).

**Lavorazione R3 dei rifiuti non pericolosi (plastica) comporta le seguenti operazioni:**

- cernita manuale e/o visiva anche con l'ausilio di mezzi meccanici, in funzione delle dimensioni dei materiali da cernire e movimentare, e separazione di eventuali materiali non conformi.
- Adeguamento volumetrico tramite trituratore.
- Riduzione volumetrica (pressatura, con pressa, benna a polipo, muletto).
- Avvio ad impianto finale come MPS, o riutilizzo come prodotto (imballaggi), uscita con bolla di accompagnamento (ddt).
- Avvio ad impianti terzi del rifiuto ottenuto dall'attività di recupero (uscita con formulario).

**Lavorazione R3 dei rifiuti non pericolosi (legno) comporta le seguenti operazioni:**

- cernita manuale e/o visiva anche con l'ausilio di mezzi meccanici, in funzione delle dimensioni dei materiali da cernire e movimentare, e separazione di eventuali materiali non conformi.
- Adeguamento volumetrico tramite trituratore.
- Riduzione volumetrica (pressatura, con pressa, benna a polipo, muletto).
- Avvio ad impianto finale come MPS, o riutilizzo come prodotto (imballaggi), uscita con bolla di accompagnamento (ddt).
- Avvio ad impianti terzi del rifiuto esitato dall'attività di recupero (uscita con formulario).

**Lavorazione R4 dei rifiuti metallici ferrosi comporta le seguenti operazioni:**

- cernita manuale e/o visiva anche con l'ausilio di mezzi meccanici, in funzione delle dimensioni dei

materiali da cernire e movimentare, e separazione di eventuali materiali non conformi.

- Estrazione dei metalli ferrosi mediante cernita manuale o magnete.
- Riduzione volumetrica (benna a polipo, pressatura materiali ferrosi leggeri).
- Avvio ad impianto finale come MPS o riutilizzo come prodotto (imballaggi), uscita con bolla di accompagnamento (ddt);
- Avvio ad impianti terzi del rifiuto esitato dall'attività di recupero (uscita con formulario).

#### **Lavorazione R5 dei rifiuti non pericolosi (vetro) comporta le seguenti operazioni:**

- Cernita manuale e/o visiva, e separazione di eventuali materiali non conformi.
- Avvio ad impianto finale come MPS, uscita con bolla di accompagnamento (ddt).
- Avvio ad impianti terzi del rifiuto esitato dall'attività di recupero (uscita con formulario).

#### **Lavorazione R12**

Lo scambio di rifiuti R12 (scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11) è inteso come l'insieme delle operazioni di pretrattamento (quali: selezione, cernita, separazione meccanica adeguamento delle dimensioni (triturazione, compattazione, schiacciatura) e/o miscelazione finalizzate alla preparazione di carichi omogenei in quantità utile per il conferimento ad altre operazioni di recupero svolte all'interno (R3-R4-R5) o in altri impianti autorizzati (da R1 a R11).

La lavorazione comporta le seguenti operazioni:

- cernita manuale e/o visiva anche con l'ausilio di mezzi meccanici, in funzione delle dimensioni dei materiali da cernire e movimentare, e separazione di eventuali materiali non conformi.
- Stoccaggio delle varie tipologie di materiale cernito in aree dedicate dalle quali verranno prelevate e trattate all'interno dell'impianto (R3-R4-R5) con produzione di MPS o avviate ad impianti terzi per l'effettivo recupero (da R1 a R11).

#### **Messa in riserva R13**

La messa in riserva di rifiuti R13 è intesa come lo stoccaggio dei rifiuti di diversa tipologia e provenienza, finalizzata al successivo invio alle altre fasi di recupero all'interno dello stesso impianto (R12-R3-R4-R5). È fatta comunque salva la possibilità di accumulo per la formazione di carichi omogenei, senza apportare alcuna modifica alle caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche del rifiuto né l'attribuzione di un diverso codice di rifiuto dell'EER. È consentito il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 - messa in riserva" per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.

#### **Trattamento D9**

Nello stabilimento vengono effettuate operazioni D9 che comportano una modifica delle caratteristiche merceologiche del rifiuto. I rifiuti vengono trattati meccanicamente (selezione, cernita, riduzione volumetrica), effettuando il massimo recupero tecnicamente ed economicamente possibile, accorpati/miscelati ed inviati ad impianto di destino.

#### **Raggruppamento D13**

Nello stabilimento vengono effettuate operazioni D13 (Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12) sui rifiuti in ingresso. I rifiuti, previa verifica di compatibilità, vengono trattati meccanicamente (selezione, cernita, riduzione volumetrica), effettuando il massimo recupero tecnicamente ed economicamente possibile, accorpati/miscelati ed inviati ad impianto di destino. E' consentita la miscelazione dei rifiuti, in deroga a quanto disposto

dall'art. 187 – comma 1 - del D.Lgs. n. 152/2006, per le tipologie e con le modalità individuate ai suballegati A2, A6 e A8.

### **Ricondizionamento D14**

Nello stabilimento sono effettuate operazioni D14 (Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13) sui rifiuti in ingresso. Qualora l'imballo di ingresso risulti danneggiato o non conforme a quanto richiesto dagli impianti di destino, i rifiuti vengono riconfezionati tramite cambio dell'imballaggio. Tale operazione è costituita dall'insieme delle operazioni meccaniche e/o fisiche (ad es. la triturazione, l'apertura dei contenitori, sconfezionamento, confezionamento, selezione e la cernita) che consentono di ottimizzare il conferimento dei rifiuti agli impianti di destino.

### **Deposito preliminare D15**

I rifiuti ritirati in D15 sono stoccati nelle zone individuate nella planimetria aree di stoccaggio.

Tale deposito preliminare è inteso come lo stoccaggio dei rifiuti di diversa tipologia e provenienza, per il successivo invio ad altre fasi di smaltimento, nello stato in cui i rifiuti vengono presi in carico, senza portare alcuna modifica alle caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche del rifiuto né l'attribuzione di un diverso codice di rifiuto dell'EER.

I rifiuti ritirati in D15 sono inviati direttamente a impianto di destino o trattati (D9-D13-D14) all'interno dell'impianto e il rifiuto originato inviato all'impianto di destino. E' consentito un ulteriore passaggio con operazione D15 nel caso in cui l'impianto di destino si avvalga di una piattaforma di transito deputata alle operazioni di verifica sul rifiuto.

#### ***D.2.7.1 Miscelazione***

1. Si consente, in deroga a quanto disposto dall'art. 187 – comma 1 – del D.Lgs. n.152/2006, la miscelazione dei rifiuti, per le tipologie e con le modalità individuate al suballegati A2, A6, e A8;
2. Si rammenta che la miscelazione potrà avvenire solo ed esclusivamente nel rispetto delle condizioni di cui all'art.178 c.2 del D.Lgs.152/2006 ed al fine di rendere più sicuro il recupero e/o lo smaltimento dei rifiuti;
3. I rifiuti miscelati di cui ai suballegati A2, A6, e A8 dovranno essere conferiti presso impianti autorizzati a ricevere sia il rifiuto risultante dalla miscelazione, sia ogni singolo rifiuto sottoposto a tale trattamento;
4. I rifiuti derivanti dall'attività di miscelazione di cui ai suballegati A2, A6, e A8, devono essere identificati dal codice 191211\* di cui alla Decisione 2014/955/UE;
5. I rifiuti derivanti dall'attività di miscelazione di cui ai suballegati A5, A7, A9, A10, A11, A12 e A13, devono essere identificati come previsto dai medesimi suballegati;
6. Si consente la miscelazione dei rifiuti, per le tipologie e con le modalità individuate ai suballegati A5, A7, A9, A10, A11, A12 e A13;
7. La ditta dovrà accertarsi che la miscelazione avvenga tra rifiuti chimicamente e fisicamente compatibili fra loro, per evitare reazioni pericolose, evitando la formazione di percolati;
8. La ditta dovrà tenere presso l'impianto un apposito Registro Miscelazioni per i rifiuti pericolosi e un apposito Registro Miscelazioni per i rifiuti non pericolosi, in cui venga annotato entro 24 ore dall'avvenuta miscelazione e per ogni singola operazione di miscelazione: linea di miscelazione riferita agli allegati di cui al presente provvedimento, data di esecuzione della miscelazione,

numero di operazione di carico/scarico del registro art. 190 del D.Lgs. D.Lgs. 152/2006, quantità, stato fisico e codice di rifiuto dell'EER dei rifiuti da miscelare e del rifiuto ottenuto dalla miscelazione;

9. La ditta dovrà provvedere con cadenza annuale a relazionare ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini e ad ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini sulle attività di miscelazioni di rifiuti svolte nell'anno precedente: tali relazioni, saranno desumibili dai Registro Miscelazioni;

#### ***D2.7.2 Prescrizioni gestionali***

L'autorizzazione è vincolata, oltre che al rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e delle normative tecniche vigenti, alle seguenti particolari prescrizioni:

1. relativamente a rifiuti “\*\* 99”, in caso di descrizioni dei rifiuti in ingresso, diverse da quelle di seguito riportate al suballegato A8, la ditta dovrà darne evidenza sia sul registro di carico/scarico che sul formulario, oltre che riportare la descrizione prevista;
2. dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza sia i sistemi di drenaggio e raccolta di percolato, sia le attrezzature predisposte per lo spegnimento di incendi e focolai;
3. relativamente al rifiuto 170904, qualora costituito da macerie, non possono essere svolte operazioni di trattamento di cui al punto 7.1.3. del D.M. 05.02.1998 (all.1 - suball. 1);
4. tutti i contenitori dei rifiuti devono essere muniti di cartellonistica atta ad identificare inequivocabilmente il rifiuto in esso contenuto; i contenitori depositati all'esterno del capannone devono essere a tenuta stagna e muniti di copertura;
5. il deposito dei rifiuti deve essere effettuato nel rispetto dei criteri e delle norme tecniche vigenti, in rapporto alla natura degli stessi, presso le aree di stoccaggio indicate nella “PLANIMETRIA DELLE AREE DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI” rev. 6 del 10/09/2018, acquisita agli atti dell'A.C. – ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini con Prot. Arpae n°PGRN/2018/9064 del 17/09/2018;
6. gli spazi destinati al deposito di rifiuti dovranno essere utilizzati unicamente a questo scopo, inoltre i rifiuti con la descrizione generica (es. rifiuti non specificati altrimenti) devono essere stoccati nelle rispettive aree, separatamente da altri rifiuti, per consentirne l'identificazione da parte degli organi di controllo;
7. allo scopo di rendere nota la natura dei rifiuti pericolosi, i recipienti che li contengono devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe ben visibili, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio;
8. è fatto obbligo di mantenere l'area del centro, i piazzali e l'adiacente viabilità pubblica, costantemente puliti ed in condizioni da non costituire pericolo per la salute e per l'igiene;
9. devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti volti a contenere i disagi indotti dal traffico di mezzi pesanti in ingresso e in uscita dall'impianto, in particolare deve essere attivata un'attenta programmazione degli arrivi dei mezzi, devono essere rispettati gli orari di lavoro regolamentati dagli enti competenti, sia relativamente alla movimentazione dei mezzi, sia alle operazioni di carico e scarico dei rifiuti, ed evitata, quanto più possibile, la sosta dei mezzi all'esterno dell'impianto.
10. per i rifiuti destinati al recupero, qualora la ditta non svolga direttamente tutte le operazioni eventualmente previste dalle singole attività di recupero (ai sensi del D.M. 05.02.1998), i rifiuti, prima del loro riutilizzo, devono essere obbligatoriamente conferiti ad impianti abilitati a svolgere dette operazioni;

11. per le operazioni di messa in riserva/deposito preliminare dei rifiuti 170106\*, 170107, 170903\*, 170904, devono essere utilizzati container a tenuta nei quali i rifiuti potranno essere aggiunti in occasione dei successivi conferimenti in carico, evitando però altri travasi e movimentazioni diverse dall'inoltro al successivo impianto di smaltimento/recupero;
12. il deposito dei rifiuti contrassegnati dal codice 130899\*, deve essere effettuato nel rispetto delle norme tecniche previste dal D.M. Industria Commercio ed Artigianato n. 392 del 16.05.1996;
13. relativamente alle operazioni di deposito preliminare di rifiuti contenenti amianto identificabili con codici 150111\*, 170601\* 170106\* e 170605\*, si ritengono necessarie le seguenti prescrizioni:
  - a) il sito adibito al deposito preliminare, dovrà essere riservato a contenere esclusivamente tali tipologie e dovrà essere provvisto di idonea segnaletica informativa;
  - b) l'attività di stoccaggio può interessare solamente rifiuti già trattati con materiale impregnante/pellicolante e confinati con teli in materiale plastico nel rispetto delle procedure previste dalla normativa specifica di cui al D.Lgs. n. 277/91;
  - c) il tempo massimo di permanenza dei rifiuti, è stabilito in 180 giorni, termine entro il quale i rifiuti devono essere avviati allo smaltimento finale;
  - d) i rifiuti bonificati, una volta depositati sulla piattaforma di stoccaggio, non devono essere ulteriormente movimentati (con l'ovvia esclusione delle operazioni di carico sul mezzo che dovrà effettuare il trasporto al sito di smaltimento finale);
  - e) sulla piattaforma di stoccaggio, i singoli lotti di rifiuto devono essere sistemati già confezionati in pallets e su ogni lotto dovrà essere riportata la data di assunzione in deposito preliminare;
  - f) si rammenta alla ditta la predisposizione di procedure scritte in merito sia alle operazioni di carico e scarico dei rifiuti, sia agli interventi da adottare per la sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente, nei casi di emergenza;
14. in merito allo stoccaggio dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche(RAEE):
  - a) la ditta dovrà mantenere le specifiche impiantistiche individuate nella planimetria approvata con Del. G.P. n. 195 del 17.10.2007 nonché rispettare le modalità di gestione disposte dall'Allegato 3 del D.Lgs. n. 151/2005;
  - b) durante le operazioni di recupero dovranno essere attuati gli accorgimenti necessari volti a conseguire gli obiettivi di recupero di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 151/2005;
15. in merito alla gestione dei rifiuti costituiti da veicoli fuori uso e/o loro componenti la ditta dovrà effettuare le operazioni di trattamento nel rispetto dell'art. 6 -comma 2- del D.Lgs. n. 209/2003, ed in particolare in conformità ai principi generali di cui all'art. 178 del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato I al D.Lgs. n. 209/2003, nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:
  - rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'All. II, al D.Lgs. n. 209/2003, etichettati o resi in altro modo
  - identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
  - rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
  - eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
16. i rifiuti solidi e liquidi stoccati e/o trattati nonché quelli eventualmente originati dall'attività

svolta, dovranno essere successivamente affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento od il recupero, in conformità alle normative vigenti;

17. l'utilizzo del trituratore K 129 (SUBALLEGATO A14), è soggetto alle seguenti prescrizioni:
  - accertarsi che l'attività di triturazione di rifiuti speciali pericolosi avvenga tra rifiuti chimicamente compatibili tra loro evitando reazioni pericolose;
  - identificare i rifiuti derivanti dalla triturazione con codice EER 19 12 11 \* *altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose*;
18. qualora i contenitori vengano lavati con acqua, questa dovrà essere recuperata integralmente e successivamente smaltita in conformità alla normativa vigente;
19. nelle operazioni di carico e scarico e di trasferimento dei rifiuti dovranno essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale;
20. tutte le operazioni manuali devono essere eseguite dagli operatori in condizioni di massima sicurezza;
21. limitatamente ai rifiuti urbani e/o speciali assimilati, non soggetti a recupero, possono essere conferiti all'impianto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 198 del D.Lgs. n.152/2006;
22. deve essere garantita l'effettuazione e la registrazione su apposito registro di interventi di disinfezione e derattizzazione idonei ad evitare la proliferazione di insetti e/o altri animali molesti;
23. il Gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui consegna i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni;
24. non è in nessun caso consentito lo smaltimento di rifiuti tramite interrimento;
25. il Gestore dell'impianto in oggetto è tenuto ad effettuare, relativamente ai rifiuti, quanto previsto nel piano di monitoraggio contenuto nella presente autorizzazione.

#### **D.2.8 EMISSIONI SONORE**

1. Deve essere assicurato il rispetto dei limiti assoluti e differenziali.
2. Il rispetto dei limiti assoluti della zona di appartenenza dell'insediamento deve essere verificato presso il confine di proprietà, il differenziale acustico (diurno 5 dB(A) e notturno 3 dB(A)) presso i recettori sensibili individuati. Il rispetto dei limiti dovrà essere verificato entro la validità della presente AIA e nel caso di modifiche sostanziali qualora comportino variazioni alle sorgenti rumorose individuate, la relativa documentazione deve essere mantenuta a disposizione dell'Autorità Competente per i controlli.
3. Deve essere mantenuto il programma di sorveglianza e manutenzione delle sorgenti rumorose fisse (parti meccaniche soggette ad usura, chiusure e tamponamenti). Il gestore deve intervenire prontamente per il ripristino delle normali condizioni d'esercizio qualora il deterioramento, la rottura d'impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico.

#### **D.2.9 OBBLIGHI DEL GESTORE**

1. Il Gestore dell'impianto deve fornire all'autorità ispettiva l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte.
2. Il Gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di

ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi di rifiuti.

3. Il Gestore, attraverso gli strumenti gestionali in suo possesso, deve utilizzare in modo ottimale l'energia, anche in riferimento ai range stabiliti nelle MTD;
4. Il Gestore dell'impianto in oggetto è tenuto ad effettuare, relativamente all'energia, quanto previsto nel piano di monitoraggio contenuto nella presente autorizzazione;
5. Il Gestore deve provvedere a raccogliere i dati come richiesto nel piano di monitoraggio contenuto nella presente autorizzazione.

#### **D.2.10 PIANO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO DEL SITO**

- a) Qualora il Gestore decida di cessare l'attività, deve preventivamente comunicare e successivamente confermare con raccomandata a/r ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini la data prevista di termine di attività;
- b) Prima di effettuare i lavori di dismissione e ripristino del sito, il Gestore deve comunicarne ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini il programma, relazionando sugli interventi previsti;
- c) L'esecuzione di tale programma è vincolato a nulla osta scritto di ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, che provvederà a disporre un sopralluogo iniziale ed uno al termine dei lavori per verificarne la corretta esecuzione;
- d) All'atto della cessazione dell'attività il sito su cui insiste l'impianto, fatte le opportune verifiche, dovrà eventualmente essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

### **D3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO**

#### **D3.1 PRINCIPI E CRITERI GENERALI DEL PM E C**

- a) Il gestore deve attuare il presente piano di monitoraggio e controllo quale parte fondamentale della presente autorizzazione, rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare.
- b) La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come prescritti nel Piano, potranno essere emendati solo con autorizzazione espressa dall'Autorità competente, su motivata richiesta dell'Azienda o su proposta di ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini.
- c) Il gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente piano di monitoraggio e controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione ed alla loro riparazione nel più breve tempo possibile.
- d) ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini è incaricata di:
  - Effettuare le verifiche ed i controlli previsti nel piano di monitoraggio e di controllo a lei assegnati;
  - Verificare il rispetto di quanto ulteriormente indicato nella presente AIA, con particolare riguardo alle prescrizioni contenute in D2 della presente autorizzazione;
  - Verificare il rispetto di quanto stabilito dalle altre norme di tutela ambientale per quanto non già regolato dal D.Lgs.59/05, della L.R.21/04 e dal presente atto;
- e) I costi che ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini sostiene, esclusivamente nell'adempimento delle attività previste dal piano di monitoraggio e controllo, sono posti a carico del Gestore dell'impianto, secondo le procedure determinate dalla regione Emilia Romagna.

- f) Tutti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate da ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini sono inviati a cura di ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini stessa alla Autorità Competente (ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini) per i successivi adempimenti amministrativi e nel caso in cui siano rilevate violazioni anche alla competente Autorità Giudiziaria.
- g) ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini effettuerà i controlli programmati presso l’impianto rispettando la periodicità stabilita dal presente piano di monitoraggio e controllo
- h) ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini può effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del Gestore. A tal fine il Gestore deve comunicare ad ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini con sufficiente anticipo le date previste per i relativi campionamenti.
- i) qualora la ditta comunichi all’A.C. – ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, nel corso di validità della presente AIA, l’adozione di un sistema di gestione ambientale ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/2001 (EMAS), il riesame dell’autorizzazione è effettuato ogni 16 anni a partire dal primo successivo riesame;

### D3.2 MONITORAGGIO E CONTROLLO

- a) Il gestore dell’impianto deve fornire all’Autorità di Controllo l’assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta delle informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte.
- b) Il Gestore è obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l’esecuzione di ispezioni e campionamenti delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi, stoccaggi di rifiuti, mantenendo liberi ed agevolando gli accessi ai punti di prelievo.

### D3.3 QUADRO SINOTTICO PER LE ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

	GESTORE	GESTORE	ARPAE	ARPAE	ARPAE
	Autocontrollo	Reporting	Ispezioni programmate	Campionamenti/ analisi	Controllo reporting
<b>Consumi</b>					
Risorse idriche	annuale	annuale	annuale		
Energia	annuale	annuale	annuale		
<b>Emissioni in atmosfera</b>					
Misure periodiche	annuale	annuale	annuale		annuale
<b>Scarichi idrici autolavaggio</b>					
Misure periodiche	semestrale	annuale	annuale		annuale
<b>Emissioni sonore</b>					

Misure periodiche sorgenti e ricettori	Quinquennale o in relazione alle modifiche	Quinquennale o in relazione alle modifiche	annuale		annuale
<b>Rifiuti</b>					
Misure periodiche rifiuti in ingresso	Ogni ingresso giornaliero	annuale	annuale		annuale
Misure periodiche rifiuti prodotti	annuale	annuale	annuale		annuale
<b>Emissioni eccezionali</b>					
	Al verificarsi dell'evento	annuale	eventuale	eventuale	annuale

### *D3.3.1 Monitoraggio e controllo risorse idriche*

Tipologia approvvigionamento	Metodo misura	Fase di utilizzo Acque Usi	Quantità utilizzata m <sup>3</sup> /a	Frequenza autocontrollo	Modalità registrazione controlli	Reporting	Controllo ARPAE
Acquedotto	Contatore	Industriali		Annuale	Report	Annuale	Controllo reporting

### *D3.3.2 Monitoraggio e controllo energia*

Fase di utilizzo	tipologia	Quantità annua	U.M.	Frequenza autocontrollo	Modalità registrazione	Reporting	Controllo ARPAE
Utenze varie	Energia elettrica Uso Industriale e civile		MWh	annuale	Report inventario e consumi	annuale	Controllo reporting

### *D3.3.3 Monitoraggio e controllo emissioni in atmosfera*

Tipologia		E1	
AA:Autocontrollo Azienda CA:Controllo ARPAE		AA	CA
R: Reporting annuale CR: Controllo Reporting IP: Ispezione Programmata		R	CR IP
Inquinante		U.M.	Numero campionamenti a camino
Polveri Totali		mg/Nm <sup>3</sup>	1
			0

### D3.3.4 Monitoraggio e controllo emissioni acqua

Monitoraggio e controllo Emissioni in pubblica fognatura (impianto lavaggio automezzi).

Punto misura	Parametri/ inquinanti	U.M.	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione	Reporting	Controllo ARPAE
04 02 15 Pozzetto di prelievo a monte del corpo ricettore	pH		semestrale	Rapporto di prova	annuale	Controllo reporting
	Solidi sospesi totali	mg/l	semestrale	Rapporto di prova	annuale	Controllo reporting
	BOD5 (come O2)	mg/l	semestrale	Rapporto di prova	annuale	Controllo reporting
	COD (come O2)	mg/l	semestrale	Rapporto di prova	annuale	Controllo reporting
	Azoto ammoniacale (come NH4)	mg/l	semestrale	Rapporto di prova	annuale	Controllo reporting
	Fosforo totale (come P)	mg/l	semestrale	Rapporto di prova	annuale	Controllo reporting
	Tensioattivi Totali (MBAS+BIAS)	mg/l	semestrale	Rapporto di prova	annuale	Controllo reporting
	Idrocarburi totali	mg/l	semestrale	Rapporto di prova	annuale	Controllo reporting

### D3.3.5 Monitoraggio e controllo emissioni sonore.

Sorgente prevalente	Descrizione punto di misura	Punto di misura	Frequenza autocontrollo	Metodo di riferimento	Reporting	Controllo ARPAE
Linee di lavorazione varie, emissioni in atmosfera, impianti di abbattimento fumi, movimentazioni materie prime e merci	Al confine e/o presso i recettori individuati nella relazione tecnica		Quinquennale o nel caso di modifiche qualora comportino variazioni alle sorgenti rumorose individuate	L. n. 447/95 DPCM 14/11/97 D.M.16/03/98 L.R.n.15/2001	Quinquennale o nel caso di modifiche qualora comportino variazioni alle sorgenti rumorose individuate	Controllo reporting Ispezione programmata

### D3.3.6 Monitoraggio e controllo rifiuti

#### a) monitoraggio e controllo rifiuti in ingresso

Per l'accettazione dei rifiuti in ingresso si fa riferimento alla specifica procedura prevista dal sistema qualità in uso presso l'impianto.

Descrizione parametro/ inquinante	U.M.	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione dei controlli	Reporting	Controllo ARPAE
Verifica rispetto quantità e qualità in autorizzazione (per codice e operazioni di smaltimento e recupero)		In fase di pianificazione ingressi	Registro cartaceo o informatizzato	Annuale	ispezione programmata
Verifica documentale		Ogni ingresso	Registro cartaceo o informatizzato	Annuale	ispezione programmata
Verifica peso rifiuto		Ogni ingresso	Registro cartaceo o informatizzato	Annuale	ispezione programmata
Verifica della rispondenza del rifiuto alle specifiche di accettazione		Ogni ingresso	Registro cartaceo o informatizzato	Annuale	ispezione programmata
Verifica stoccaggio massimo rifiuti		Giornaliero	Registro cartaceo o informatizzato	Annuale	ispezione programmata
Verifica quantità sostanze D.Lgs.334/99		Giornaliero	Registro cartaceo o informatizzato	Annuale	ispezione programmata
Verifica quantità sostanze infiammabili (C.P.I.)		giornaliero	Registro cartaceo o informatizzato	Annuale	ispezione programmata

#### b) monitoraggio e controllo rifiuti prodotti

denominazione	Codice codice di rifiuto dell'EER	Fase di lavorazione	Smaltimento t/a	Ubicazione stoccaggio	Recupero t/a	Modalità registrazione controlli	reporting	Controllo ARPAE
								Ispezione programmata controllo reporting

--	--	--	--	--	--	--	--	--

## SUBALLEGATO A1

Riepilogo delle attività di **recupero e/o smaltimento** che potranno essere svolte dalla ditta suddivise per codice di rifiuto dell'EER

Codice di rifiuto dell'EER	Definizione	R3	R4	R5	R12	R13	D9	D13	D14	D15
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia				X	X		X		X
02 01 03	scarti di tessuti vegetali				X	X		X		X
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X			X	X		X	X	X
02 01 07	rifiuti derivanti dalla silvicoltura				X	X		X		X
02 01 08*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose				X	X		X		X
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08				X	X		X	X	X
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia				X	X		X		X
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione				X	X		X	X	X
02 02 04	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti				X	X		X		X
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione				X	X		X		X
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti				X	X		X	X	X
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente				X	X		X		X
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione				X	X		X	X	X
02 03 05	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti				X	X		X		X
02 03 99	rifiuti non specificati altrimenti				X	X		X	X	X
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione				X	X		X	X	X
02 05 02	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti				X	X		X		X
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione				X	X		X	X	X
02 06 03	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti				X	X		X		X
02 06 99	rifiuti non specificati altrimenti				X	X		X	X	X
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima				X	X		X		X
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche				X	X		X		X
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici				X	X		X		X
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione				X	X		X	X	X
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti				X	X		X		X
03 01 04*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose				X	X		X	X	X
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla	X			X	X		X	X	X

Codice di rifiuto dell'EER	Definizione	R3	R4	R5	R12	R13	D9	D13	D14	D15
	voce 03 01 04									
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti				X	X		X	X	X
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)				X	X		X		X
03 03 05	fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta				X	X		X		X
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	X			X	X		X	X	X
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	X			X	X		X	X	X
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio				X	X		X		X
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	X			X	X		X	X	X
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10				X	X		X		X
03 03 99	rifiuti non specificati altrimenti				X	X		X	X	X
04 01 08	rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo				X	X		X	X	X
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura				X	X		X	X	X
04 01 99	rifiuti non specificati altrimenti				X	X		X	X	X
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)				X	X		X	X	X
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214				X	X		X		X
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219				X	X		X		X
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	X			X	X		X	X	X
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	X			X	X		X	X	X
04 02 99	rifiuti non specificati altrimenti				X	X		X	X	X
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502				X	X		X		X
06 07 02*	carbone attivato dalla produzione di cloro				X	X		X		X
06 13 02*	carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)				X	X		X		X
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111				X	X		X		X
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070211				X	X		X		X
07 02 13	rifiuti plastici	X			X	X		X	X	X
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti				X	X		X	X	X
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070311				X	X		X		X
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070411				X	X		X		X

Codice di rifiuto dell'EER	Definizione	R3	R4	R5	R12	R13	D9	D13	D14	D15
07 04 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose				X	X	X	X	X	X
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511				X	X		X		X
07 05 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose				X	X	X	X	X	X
07 05 14	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13				X	X	X	X	X	X
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11				X	X		X		X
07 06 99	rifiuti non specificati altrimenti				X	X		X	X	X
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711				X	X		X		X
08 01 11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose				X	X		X		X
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111				X	X		X		X
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli alla voce 080113				X	X		X		X
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115				X	X		X		X
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117				X	X		X		X
08 01 99	rifiuti non specificati altrimenti				X	X		X	X	X
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici				X	X		X		X
08 02 99	rifiuti non specificati altrimenti				X	X		X	X	X
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro				X	X		X		X
08 03 12*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose				X	X		X		X
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312				X	X		X		X
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080314				X	X		X		X
08 03 17*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose				X	X		X	X	X
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17				X	X		X	X	X
08 03 99	rifiuti non specificati altrimenti				X	X		X	X	X
08 04 09*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose				X	X		X		X
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409				X	X		X		X
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080411				X	X		X		X
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13				X	X		X		X
08 04 99	rifiuti non specificati altrimenti				X	X		X	X	X
09 01 07	pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento				X	X		X	X	X

Codice di rifiuto dell'EER	Definizione	R3	R4	R5	R12	R13	D9	D13	D14	D15
09 01 08	pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	X			X	X		X	X	X
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro			X	X	X		X		X
10 11 11*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)				X	X		X		X
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11			X	X	X		X		X
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi diversi da quelli di cui alla voce 101117				X	X		X		X
10 12 01	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico				X	X		X		X
10 12 03	polveri e particolato				X	X		X		X
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi				X	X		X		X
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti				X	X		X		X
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi				X	X		X		X
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10				X	X		X		X
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento				X	X		X		X
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09				X	X		X		X
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13				X	X		X		X
11 01 16*	resine a scambio ionico saturate o esaurite				X	X		X		X
12 01 01	limatura e trucioli di metalli ferrosi		X		X	X		X		X
12 01 02	polveri e particolato di metalli ferrosi		X		X	X		X		X
12 01 03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi		X		X	X		X		X
12 01 156	polveri e particolato di metalli non ferrosi		X		X	X		X		X
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	X			X	X		X		X
12 01 13	rifiuti di saldatura		X		X	X		X		X
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114				X	X		X		X
12 01 16*	residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose				X	X		X		X
12 01 17	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16				X	X		X		X
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20				X	X		X		X
14 06 05*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi				X	X		X		X
15 01 01	imballaggi di carta e cartone	X			X	X		X	X	X
15 01 02	imballaggi di plastica	X			X	X		X	X	X

Codice di rifiuto dell'EER	Definizione	R3	R4	R5	R12	R13	D9	D13	D14	D15
15 01 03	imballaggi in legno	X			X	X		X	X	X
15 01 04	imballaggi metallici		X		X	X		X	X	X
15 01 05	imballaggi compositi	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15 01 06	imballaggi in materiali misti	X	X	X	X	X		X	X	X
15 01 07	imballaggi di vetro			X	X	X		X		X
15 01 09	imballaggi in materia tessile	X			X	X		X	X	X
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze				X	X	X	X	X	X
15 01 11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti				X	X		X		X
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose				X	X	X	X	X	X
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02				X	X	X	X	X	X
16 01 03	pneumatici fuori uso				X	X		X		X
16 01 07*	filtri dell'olio				X	X		X	X	X
16 01 08*	componenti contenenti mercurio		X		X	X		X		X
16 01 10*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")				X	X		X		X
16 01 11*	pastiglie per freni, contenenti amianto				X	X		X		X
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11		X		X	X		X		X
16 01 16	serbatoi per gas liquefatto				X	X		X		X
16 01 17	metalli ferrosi		X		X	X		X		X
16 01 18	metalli non ferrosi		X		X	X				X
16 01 19	plastica	X			X	X		X	X	X
16 01 20	vetro			X	X	X		X		X
16 01 21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14				X	X		X	X	X
16 01 22	componenti non specificati altrimenti		X		X	X		X	X	X
16 01 99	rifiuti non specificati altrimenti				X	X		X	X	X
16 02 11*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC				X	X		X		X
16 02 12*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere				X	X		X		X
16 02 13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi <sup>3</sup> diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12				X	X		X	X	X

<sup>3</sup> Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi ecc.

Codice di rifiuto dell'EER	Definizione	R3	R4	R5	R12	R13	D9	D13	D14	D15
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13				X	X		X	X	X
16 02 15*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso				X	X		X	X	X
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15				X	X		X		X
16 03 03*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose				X	X		X	X	X
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03				X	X		X	X	X
16 03 05*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose				X	X		X	X	X
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05				X	X		X	X	X
16 05 04*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose				X	X		X		X
16 05 05	altre batterie e accumulatori				X	X		X		X
16 05 09	Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07, 16 05 08				X	X		X	X	X
16 06 01*	batterie al piombo				X	X				X
16 06 02*	batterie al nichel - cadmio				X	X		X		X
16 06 03*	batterie contenenti mercurio				X	X		X		X
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)				X	X		X		X
16 06 05	altre batterie ed accumulatori				X	X		X		X
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)		X		X	X		X		X
16 08 02*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi				X	X		X		X
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti		X		X	X		X		X
16 08 05*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico				X	X		X		X
16 08 07*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose				X	X		X		X
16 11 01*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose				X	X		X		X
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01				X	X		X		X
16 11 03*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose				X	X		X		X
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03				X	X		X		X
16 11 05*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze				X	X		X		X

Codice di rifiuto dell'EER	Definizione	R3	R4	R5	R12	R13	D9	D13	D14	D15
	pericolose									
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105				X	X		X		X
17 01 01	cemento				X	X		X		X
17 01 02	mattoni				X	X		X		X
17 01 03	mattonelle e ceramiche				X	X		X		X
17 01 06*	miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose				X	X		X		X
17 01 07	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06				X	X		X		X
17 02 01	legno	X			X	X		X	X	X
17 02 02	vetro			X	X	X		X		X
17 02 03	plastica	X			X	X		X	X	X
17 02 04*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati				X	X		X	X	X
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301				X	X		X		X
17 04 01	rame, bronzo, ottone		X		X	X				X
17 04 02	alluminio		X		X	X				X
17 04 03	piombo		X		X	X				X
17 04 05	ferro e acciaio		X		X	X		X		X
17 04 07	metalli misti		X		X	X		X		X
17 04 09*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose				X	X		X		X
17 04 10*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose				X	X		X		X
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10		X		X	X		X	X	X
17 05 03*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose				X	X		X		X
17 05 04	terra e rocce				X	X		X		X
17 05 07*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose				X	X		X		X
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507				X	X		X		X
17 06 01*	materiali isolanti contenenti amianto				X	X		X		X
17 06 03*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose				X	X		X	X	X
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03				X	X		X	X	X
17 06 05*	materiali da costruzione contenenti amianto				X	X		X		X
17 08 01*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose				X	X		X		X

Codice di rifiuto dell'EER	Definizione	R3	R4	R5	R12	R13	D9	D13	D14	D15
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01				X	X		X		X
17 09 03*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose				X	X		X	X	X
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03				X	X		X	X	X
18 01 01	oggetti da taglio (eccetto 180103)				X	X		X		X
18 01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso,, assorbenti igienici)				X	X		X	X	X
18 01 08*	medicinali citotossici e citostatici				X	X		X	X	X
18 01 09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08				X	X		X	X	X
18 02 01	oggetti da taglio (eccetto 180202)				X	X		X		X
18 02 03	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni				X	X		X	X	X
18 02 07*	medicinali citotossici e citostatici				X	X		X	X	X
18 02 08	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07				X	X		X	X	X
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti		X		X	X		X		X
19 01 10*	carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento dei fumi				X	X		X		X
19 02 03	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi				X	X		X	X	X
19 02 04*	rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso				X	X		X	X	X
19 02 09*	rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose				X	X		X	X	X
19 02 10	rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09				X	X		X	X	X
19 05 03	compost fuori specifica				X	X		X		X
19 08 01	residui di vagliatura				X	X		X		X
19 08 02	rifiuti da dissabbiamento				X	X		X		X
19 08 06*	resine di scambio ionico saturate o esaurite				X	X		X		X
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11				X	X		X		X
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13				X	X		X		X
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	X			X	X		X	X	X
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua				X	X		X		X

Codice di rifiuto dell'EER	Definizione	R3	R4	R5	R12	R13	D9	D13	D14	D15
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione				X	X		X		X
19 09 04	carbone attivo esaurito				X	X		X		X
19 09 05	resine a scambio ionico sature o esaurite				X	X		X	X	X
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio		X		X	X		X		X
19 10 02	rifiuti di materiali non ferrosi		X		X	X		X		X
19 10 03*	frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, contenenti sostanze pericolose				X	X		X	X	X
19 10 04	frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03				X	X		X	X	X
19 12 01	carta e cartone	X			X	X		X	X	X
19 12 02	materiali ferrosi		X		X	X		X		X
19 12 03	metalli non ferrosi		X		X	X		X		X
19 12 04	plastica e gomma	X			X	X		X	X	X
19 12 05	vetro			X	X	X		X		X
19 12 06*	legno contenente sostanze pericolose				X	X		X	X	X
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06*	X			X	X		X	X	X
19 12 08	prodotti tessili	X			X	X		X	X	X
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)				X	X		X		X
19 12 10	rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)				X	X		X		X
19 12 11*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose				X	X	X	X	X	X
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11				X	X		X	X	X
20 01 01	carta e cartone	X			X	X		X	X	X
20 01 02	vetro			X	X	X		X		X
20 01 10	abbigliamento	X			X	X		X	X	X
20 01 11	prodotti tessili	X			X	X		X	X	X
20 01 19*	pesticidi				X	X		X		X
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio				X	X		X		X
20 01 23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi				X	X		X		X
20 01 27*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose				X	X		X		X
20 01 29*	detergenti contenenti sostanze pericolose				X	X		X		X
20 01 30	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29				X	X		X	X	X
20 01 31*	medicinali citotossici e citostatici				X	X		X	X	X
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31				X	X		X	X	X

Codice di rifiuto dell'EER	Definizione	R3	R4	R5	R12	R13	D9	D13	D14	D15
20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie				X	X		X		X
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33				X	X		X		X
20 01 35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi <sup>4</sup>				X	X		X		X
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135				X	X		X		X
20 01 37*	legno, contenente sostanze pericolose				X	X		X	X	X
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	X			X	X		X	X	X
20 01 39	plastica	X			X	X		X	X	X
20 01 40	metalli		X		X	X		X		X
20 02 01	rifiuti biodegradabili	X			X	X		X	X	X
20 02 02	terra e roccia				X	X		X		X
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili				X	X		X	X	X
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati				X	X		X	X	X
20 03 03	residui della pulizia stradale				X	X		X	X	X
20 03 07	rifiuti ingombranti	X	X		X	X		X	X	X

## SUBALLEGATO A2

Elenco dei rifiuti speciali pericolosi individuati mediante il codice di rifiuto dell'EER di cui alla Decisione 2014/955/UE, ammessi alla **miscelazione D13 e R12**, mediante operazioni di accorpamento (la tipologia 15 01 11\* è ammessa limitatamente ai rifiuti non contenenti amianto), con codice di rifiuto dell'EER di uscita **19 12 11\***

Codice di rifiuto dell'EER	DESCRIZIONE
02 01 08*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
03 01 04*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
06 07 02*	carbone attivato dalla produzione di cloro
06 13 02*	carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)
07 04 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 05 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
08 01 11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

<sup>4</sup> Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi ecc.

<b>Codice di rifiuto dell'EER</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
08 03 12*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 17*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
08 04 09*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
10 11 11*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)
11 01 16*	resine a scambio ionico saturate o esaurite
12 01 16*	residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose
14 06 05*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 01 11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
16 01 21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
16 02 11*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC (NON RAEE)
16 02 13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 (NON RAEE)
16 02 15*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 03 03*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
16 03 05*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 08 02*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
16 08 05*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
16 08 07*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
16 11 01*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose
16 11 03*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose
16 11 05*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
17 01 06*	miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 02 04*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
17 04 09*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
17 04 10*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
17 05 03*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 05 07*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
17 06 03*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17 08 01*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
17 09 03*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
19 01 10*	carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento dei fumi
19 02 04*	rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso

<b>Codice di rifiuto dell'EER</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
19 08 06*	resine di scambio ionico saturate o esaurite
19 12 06*	legno contenente sostanze pericolose
20 01 19*	pesticidi
20 01 27*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20 01 29*	detergenti contenenti sostanze pericolose
20 01 37*	legno, contenente sostanze pericolose

### Suballegato A5

Elenco dei rifiuti speciali non pericolosi individuati mediante il codice di rifiuto dell'EER di cui alla Decisione 2014/955/UE, ammessi alla **miscelazione D13 e R12**, mediante operazioni di accorpamento, con codice di rifiuto dell'EER di uscita **19 12 12**:

<b>Codice di rifiuto dell'EER</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 03	scarti di tessuti vegetali
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 07	rifiuti derivanti dalla silvicoltura
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 03	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

<b>Codice di rifiuto dell'EER</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 05	fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
03 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
04 01 08	rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate
04 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070211
07 02 13	rifiuti plastici
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070311
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070411
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511
07 05 14	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
07 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli alla voce 080113
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117
08 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080314

<b>Codice di rifiuto dell'EER</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
08 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080411
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
08 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
09 01 07	pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08	pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101117
10 12 01	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico
10 12 03	polveri e particolato
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
12 01 01	limatura e trucioli di metalli ferrosi
12 01 02	polveri e particolato di metalli ferrosi
12 01 03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
12 01 04	polveri e particolato di metalli non ferrosi
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 13	rifiuti di saldatura
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114
12 01 17	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento
15 01 01	imballaggi di carta e cartone
15 01 02	imballaggi di plastica
15 01 03	imballaggi in legno
15 01 04	imballaggi metallici
15 01 05	imballaggi compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
15 01 07	imballaggi di vetro
15 01 09	imballaggi in materia tessile
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16 01 03	pneumatici fuori uso

<b>Codice di rifiuto dell'EER</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 16	serbatoi per gas liquefatto
16 01 19	plastica
16 01 20	vetro
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
16 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 (NO RAEE)
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 05 09	Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07, 16 05 08
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
17 01 01	cemento
17 01 02	mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramiche
17 01 07	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06
17 02 01	legno
17 02 02	vetro
17 02 03	plastica
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
17 05 04	terra e rocce
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
18 01 01	oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)
18 01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
18 02 01	oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)
18 02 03	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

<b>Codice di rifiuto dell'EER</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19 02 03	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 10	rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
19 05 03	compost fuori specifica
19 08 01	residui di vagliatura
19 08 02	rifiuti da dissabbiamento
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 04	carbone attivo esaurito
19 09 05	resine a scambio ionico sature o esaurite
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi
19 10 04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
19 12 01	carta e cartone
19 12 02	materiali ferrosi
19 12 03	metalli non ferrosi
19 12 04	plastica e gomma
19 12 05	vetro
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06*
19 12 08	prodotti tessili
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 12 10	rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
20 01 01	carta e cartone
20 01 02	vetro
20 01 10	abbigliamento
20 01 11	prodotti tessili
20 01 30	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39	plastica
20 01 40	metalli
20 02 01	rifiuti biodegradabili
20 02 02	terra e roccia
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 07	rifiuti ingombranti

### Suballegato A6

Elenco dei rifiuti speciali pericolosi individuati mediante il codice di rifiuto dell'EER di cui alla Decisione 2014/955/UE, ammessi alla **miscelazione D13 e R12**, mediante operazioni di accorpamento, con codice di rifiuto dell'EER di uscita **19 12 11\*** e destinati all'incenerimento con operazione di smaltimento D10 o all'incenerimento come combustibile per produrre energia R1.

Codice di rifiuto dell'EER	DESCRIZIONE
07 05 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
18 01 08*	medicinali citotossici e citostatici
18 02 07*	medicinali citotossici e citostatici
20 01 31*	medicinali citotossici e citostatici

### Suballegato A7

Elenco dei rifiuti speciali non pericolosi individuati mediante il codice di rifiuto dell'EER di cui alla Decisione 2014/955/UE, ammessi alla **miscelazione D13 e R12**, mediante operazioni di accorpamento, con codice di rifiuto dell'EER di uscita **19 12 12** e destinati all'incenerimento con operazione di smaltimento D10 o all'incenerimento come combustibile per produrre energia R1.

Codice di rifiuto dell'EER	DESCRIZIONE
18 01 09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
18 02 08	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

### Suballegato A8

Elenco dei rifiuti speciali pericolosi individuati mediante il codice di rifiuto dell'EER di cui alla Decisione 2014/955/UE, ammessi alla **miscelazione D13 e R12**, mediante operazioni di accorpamento, con codice di rifiuto dell'EER di uscita **19 12 11\*** e destinati allo smaltimento o ad operazioni di recupero R4.

Codice di rifiuto dell'EER	DESCRIZIONE
16 06 02*	batterie al nichel - cadmio
16 06 03*	batterie contenenti mercurio
20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie

### Suballegato A9

Elenco dei rifiuti speciali non pericolosi individuati mediante il codice di rifiuto dell'EER di cui alla Decisione 2014/955/UE, ammessi alla **miscelazione D13 e R12**, mediante operazioni di

accorpamento, con codice codice di rifiuto dell'EER di uscita **19 12 12** e destinati allo smaltimento o ad operazioni di recupero R4.

Codice di rifiuto dell'EER	DESCRIZIONE
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)
16 06 05	altre batterie ed accumulatori
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

### Suballegato A10

Elenco dei rifiuti speciali non pericolosi individuati mediante il codice di rifiuto dell'EER di cui alla Decisione 2014/955/UE, ammessi all'**operazione R12**, mediante operazioni di accorpamento, con codice di rifiuto dell'EER di uscita **19 12 02** e destinati alle operazioni di recupero R4.

Codice di rifiuto dell'EER	DESCRIZIONE
12 01 01	limatura e trucioli di metalli ferrosi
12 01 02	polveri e particolato di metalli ferrosi
12 01 13	rifiuti di saldatura
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
15 01 04	imballaggi metallici
16 01 17	metalli ferrosi
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 07	metalli misti
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio
19 12 02	materiali ferrosi
20 01 40	metalli
20 03 07	rifiuti ingombranti

### Suballegato A11

Elenco dei rifiuti speciali non pericolosi individuati mediante il codice di rifiuto dell'EER di cui alla Decisione 2014/955/UE, ammessi all'**operazione R12**, mediante operazioni di accorpamento, con codice di rifiuto dell'EER di uscita **19 12 04** e destinati alle operazioni di recupero R3.

Codice di rifiuto dell'EER	DESCRIZIONE
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
07 02 13	rifiuti plastici
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici
15 01 02	imballaggi di plastica
16 01 19	plastica
17 02 03	plastica

<b>Codice di rifiuto dell'EER</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
19 12 04	plastica e gomma
20 01 39	plastica
20 03 07	rifiuti ingombranti

### **Suballegato A12**

Elenco dei rifiuti speciali non pericolosi individuati mediante il codice di rifiuto dell'EER di cui alla Decisione 2014/955/UE, ammessi all'**operazione R12**, mediante operazioni di accorpamento, con codice di rifiuto dell'**EER di uscita 19 12 05** e destinati alle operazioni di recupero R5.

<b>Codice di rifiuto dell'EER</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
15 01 07	imballaggi di vetro
16 01 20	vetro
17 02 02	vetro
19 12 05	vetro
20 01 02	vetro
20 03 07	rifiuti ingombranti

### **Suballegato A13**

Elenco dei rifiuti speciali non pericolosi individuati mediante il codice di rifiuto dell'EER di cui alla Decisione 2014/955/UE, ammessi all'**operazione R12**, mediante operazioni di accorpamento, con codice di rifiuto dell'**EER di uscita 19 12 07** e destinati alle operazioni di recupero R3.

<b>Codice di rifiuto dell'EER</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
15 01 03	imballaggi in legno
17 02 01	legno
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06*
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 02 01	rifiuti biodegradabili
20 03 07	rifiuti ingombranti

### **Suballegato A14**

### Rifiuti triturabili in trituratore K129

Codice di rifiuto dell'EER	DESCRIZIONE
16 01 07*	filtri dell'olio
16 01 21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14

### Suballegato A15

Descrizione dei rifiuti speciali individuati mediante il codice di rifiuto dell'EER di cui alla Decisione 2014/955/UE, di tipo generico (Codice \*\* \*\* 99, “rifiuti non specificati altrimenti”). Relativamente a rifiuti “\*\*\* \*\* 99”, in caso di descrizioni dei rifiuti in ingresso, diverse da quelle di seguito riportate, la ditta dovrà darne evidenza sia sul registro di carico/scarico che sul formulario, oltre che riportare la descrizione sotto prevista.

Codice di rifiuto dell'EER	DESCRIZIONE
02 03 99	prodotti a base idroalcolica
02 06 99	pasta di scarto/prodotti alimentari surgelati scaduti
03 01 99	nastri abrasivi/carta abrasiva
03 03 99	polvere di carta e cartone
04 01 99	cascami e ritagli di pelle
04 02 99	accessori vari da conf. tessili
07 02 99	poliuretano espanso non contaminato/scarti in vetroresina/ritagli in gomma
07 06 99	cosmetici/saponi
08 01 99	bidoni sporchi/paglietta abrasiva/carta, nastri abrasivi
08 02 99	piastrelle ceramiche su legno
08 03 99	caucciù e gomma
08 04 99	resine polimerizzate
16 01 99	tubi e guarnizioni in gomma

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**